

**DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ RUMOROSE NEL TERRITORIO
COMUNALE E PER L'UTILIZZAZIONE
DELL'AREA "PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO"**

INDICE

Titolo 1	Norme Generali	3
Art. 1	Campo di applicazione	3
Art. 2	Definizioni	3
Titolo 2	Disciplina delle Autorizzazioni	3
Capo 1	Disciplina per le attività permanenti	3
Art. 3	Documentazione di impatto acustico	3
Capo 2	Disciplina delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 15 del DPGR.....	5
Art. 4	Attività e impianti rientranti nei limiti acustici.....	5
Capo 3	Disciplina delle autorizzazioni comunali in deroga di cui all'art. 16 del DPGR per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	5
Art. 5	Rilascio di autorizzazioni in forma semplificata	5
Art. 6	Rilascio di autorizzazioni in deroga non in forma semplificata.....	6
Capo 4	Disciplina delle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 16 per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree diverse da quelle di cui al capo 2 e per i cantieri	6
Art. 7	Rilascio di autorizzazioni in deroga	6
Capo 5	Disciplina relativa a sorgenti rumorose particolari	6
Art. 8	Sorgenti rumorose particolari	6
Art. 9	Emergenze, appalti annuali per manutenzioni strade e dei sottoservizi	6
Titolo 3	Controlli, provvedimenti e gestione segnalazioni	7
Capo 1	Controlli	7
Art. 10	Attività di controllo	7
Capo 2	Provvedimenti.....	7
Art. 11	Provvedimenti per attività rumorose permanenti	7
Art. 12	Provvedimenti per attività rumorose temporanee	7
Art. 13	Ordinanza del Sindaco	8
Art. 14	Provvedimenti sanzionatori	8
Capo 3	Gestione segnalazioni di disturbo.....	8
Art. 15	Istanze e segnalazioni di disturbo.....	8
Titolo 4	Allegati	8
Art. 16	Allegati.....	8
ALLEGATO 1	9
ALLEGATO 2	11
ALLEGATO 3	13
ALLEGATO 4	15
ALLEGATO 5	17
ALLEGATO 6	19

Titolo 1 Norme Generali

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente atto intende disciplinare, nel quadro della normativa sovraordinata vigente, le modalità di gestione delle attività sul territorio per quanto riguarda gli aspetti di acustica ambientale.

Art. 2 Definizioni

Di seguito sono indicate alcune definizioni che ricorreranno negli articoli seguenti:

- Attività rumorosa di carattere permanente: qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 60 giorni per anno (con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili). Le attività rumorose di carattere permanente sono quelle attività che sono ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiale.
- Attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:
 - o cantieri edili e stradali;
 - o spettacoli itineranti;
 - o manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - o manifestazioni popolari;
 - o altre attività non continuative;
- DPGR: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 2/r del 08/01/2014;
- Area del Parco Urbano del Capoluogo: Area appositamente identificata per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, mobile all'aperto, ubicata nel capoluogo e specificatamente identificata nel Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi dell'art. 11 del DPGR;
- Particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità: sono gli eventi, manifestazioni e simili (compreso i cantieri e le attività legate allo svolgimento dei pubblici servizi) che sono da inquadrarsi nelle finalità statutarie ed in particolare quelli che si svolgono nell'area del "Parco Urbano del Capoluogo". Inoltre sono da ricomprendersi in tale fattispecie le attività che rispondono al criterio della "rilevanza sociale", ovvero che rispettano uno o più dei seguenti requisiti:
 - o efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva e economica della comunità, nonché ai fini della promozione della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;
 - o grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
 - o congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
 - o carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
 - o rappresentatività del soggetto richiedente
- Concessionario: Legale rappresentante del soggetto che utilizza temporaneamente l'area per lo svolgimento dell'attività, evento o manifestazione che organizza. A titolo esemplificativo, i soggetti possono essere Associazioni, Enti, Partiti politici, Organizzazioni, singoli cittadini, che richiedono, per lo svolgimento delle proprie attività, di utilizzare l'area e le attrezzature del "Parco Urbano" o parti di esse;
- Gestore: è il Comune di Montespertoli o, qualora non provveda in proprio, è il soggetto convenzionato per la gestione dell'area del "Parco Urbano" o parte di essa;

Titolo 2 Disciplina delle Autorizzazioni

Capo 1 Disciplina per le attività permanenti

Art. 3 Documentazione di impatto acustico

1) Fatta eccezione per le casistiche indicate ai successivi punti 2) e 3), sono tenuti a presentare al Comune la "Documentazione di impatto acustico" resa conformemente ai modelli riportati in allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 857 del 21/10/2013, i seguenti Soggetti:

a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale, e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

b) ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e dell'art. 12 della L.R. 89/1998 i richiedenti il rilascio:

- di pratiche edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

c) ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e dell'art. 12 della L.R. 89/1998 coloro che presentano Segnalazioni certificate di inizio di attività o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi edifici, impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra,
- esercizio di attività produttive.

d) i titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività;

e) i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche agli impianti, ai macchinari e/o strutture;

f) i soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6 bis della L.R.T. 89/98;

2) Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 sono escluse dall'obbligo di presentazione della "Documentazione di impatto acustico" le attività a bassa rumorosità elencate ai punti 1, 5, 6, 11, e dal 13 al 47 dell'Allegato B del D.P.R. stesso. Per le attività indicate ai punti 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, del citato Allegato B, ovvero ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, detta esclusione è consentita solo nei casi in cui non siano impiegati impianti di diffusione sonora ovvero non vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Per i casi previsti dal presente punto 2) è, comunque, necessario, presentare al Comune il modello riportato in **Allegato 1** compilando, di questo, il **quadro "A"**;

3) Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 le seguenti attività:

- attività non rientranti nell'elenco dell'Allegato B del D.P.R. 227/2011;
- e/o attività indicate ai punti 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, del citato Allegato B, ovvero ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre nei casi in cui siano impiegati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

comunque rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 e per le quali sia previsto il rispetto dei limiti acustici di zona, in alternativa alla presentazione della "Documentazione di impatto acustico" secondo i modelli di cui al comma 1 del presente articolo, possono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L. 447/95. La dichiarazione sostitutiva prevista dal presente punto 3) deve essere presentata al Comune utilizzando il modello riportato in **Allegato 1** compilando, di questo, il **quadro "B"**;

4) La documentazione di cui al presente articolo, deve essere presentata in allegato all'istanza di atto abilitante espresso o alla Denuncia di Inizio Attività o altro atto equivalente, a costituirne parte integrante e sostanziale. La stessa costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso e condizione indispensabile per la D.I.A. / S.C.I.A.;

5) La documentazione di cui al presente articolo costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle S.C.I.A.;

6) Gli obblighi ed adempimenti del presente articolo, non si applicano alle modificazioni della titolarità dell'attività, del legale rappresentante o altre modificazioni che attengono alla natura della ditta/società, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari/attrezzature, le condizioni acustiche;

Capo 2 Disciplina delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 15 del DPGR

Art. 4 Attività e impianti rientranti nei limiti acustici

Ai soli fini relativi degli aspetti riguardanti l'acustica ambientale e, ferma restando la disciplina inerente il disturbo della quiete pubblica, sono sempre autorizzate le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonchè gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora non vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi. Risultano, altresì, da intendersi autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 1, le attività temporanee e manifestazioni che prevedano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nell'ipotesi in cui non si preveda il superamento dei limiti acustici vigenti.

Capo 3 Disciplina delle autorizzazioni comunali in deroga di cui all'art. 16 del DPGR per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Art. 5 Rilascio di autorizzazioni in forma semplificata

Ai soli fini relativi alla materia dell'acustica ambientale e, ferma restando la disciplina inerente gli aspetti di disturbo della quiete pubblica, sono autorizzate in forma semplificata, le attività temporanee e le manifestazioni nonchè gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, ricadenti nell'area di cui al presente capo, che prevedano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi che rispettano le seguenti prescrizioni:

Condizioni di utilizzo: Al fine di garantire il migliore controllo dei livelli acustici, il "Gestore" dovrà mettere a disposizione un idoneo impianto di diffusione sonora, sul quale sono applicati sistemi automatici di limitazione delle emissioni acustiche. L'impianto deve essere posizionato per diffondere il suono nell'area, cercando di creare un campo acustico omogeneo sia nell'area da ballo che sul palco. L'impianto deve essere preventivamente tarato a carico del "Gestore", all'inizio della stagione degli eventi (e comunque, tutte le volte che si rende necessario), da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale in maniera da non superare ai ricettori i livelli acustici assoluti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. E' ammesso in deroga il superamento dei limiti internamente all'area e del limite differenziale ai ricettori. Tutti i "Concessionari" dell'area che effettuano attività, per le quali sono previsti sistemi di amplificazione e diffusione con casse acustiche, devono essere collegati all'impianto citato e non possono utilizzare diffusori propri, se non di ridottissime potenzialità e per particolari esigenze acustiche.

Orari e periodi: l'orario per il quale è ammessa la deroga è fino alle ore 24,00 nei giorni feriali e la domenica e fino alle 01,00 nei giorni di sabato e nei prefestivi. Il periodo è dal 15 maggio al 15 settembre. Il numero massimo di giornate nel periodo citato è 30.

Rilascio dell'Autorizzazione: nel rispetto delle condizioni sopra indicate l'autorizzazione in forma semplificata è tacitamente rilasciata al concessionario richiedente senza la necessità di ottenere il parere della Asl11. Per l'istanza deve essere presentato il modulo **Allegato 2** debitamente compilato.

L'Area, con tutte le sue attrezzature, deve essere usata con cura e diligenza, nel rispetto delle finalità per cui viene concessa in uso e nell'osservanza di tutte le norme tese a disciplinarne una corretta modalità di utilizzo, ivi comprese quelle contenute nel presente disciplinare.

L'amministrazione comunale, si riserva di poter effettuare, in qualsiasi momento e con il supporto dell'ARPAT o di "Tecnici competenti", le misurazioni fonometriche durante lo svolgimento delle attività, tese a monitorare i livelli acustici presenti. In caso di superamento dei limiti di legge, saranno avviate le apposite procedure ed applicate le relative sanzioni.

Art. 6 Rilascio di autorizzazioni in deroga non in forma semplificata

nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo precedente in cui non sia previsto il rispetto dei limiti ai ricettori e/o il rispetto delle prescrizioni gestionali, per lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni, deve essere ottenuta autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto al punto 4.1. dell'Allegato 4 del DPGR 2/r del 08/01/2014, utilizzando il modulo riportato in **Allegato 3**. Il numero massimo di giornate all'anno per le quali è possibile rilasciare autorizzazione in deroga secondo il presente articolo è 30. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata in forma espressa previa acquisizione del parere ASL11.

Capo 4 Disciplina delle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 16 per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree diverse da quelle di cui al capo 2 e per i cantieri

Art. 7 Rilascio di autorizzazioni in deroga

Nei casi in cui sia previsto il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del DPGR e del punto 4.2 comma 1 lettere a) e c) dell'allegato 4 del DPGR, l'autorizzazione in forma semplificata si intende tacitamente rilasciata decorsi 10 giorni dalla presentazione della domanda qualora non siano state richieste integrazioni o espresso motivato diniego. La domanda viene presentata compilando il modulo **Allegato 4**.

Ferme restando le condizioni riportate nel comma 2 dell'art. 16 del DPGR (nei casi ove applicabili), qualora non sia previsto il rispetto del punto 4.2 comma 1 lettere a) e c) dell'allegato 4 del DPGR, l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici viene rilasciata previo parere ASL sulla domanda presentata compilando il modulo **Allegato 3**.

Capo 5 Disciplina relativa a sorgenti rumorose particolari

Art. 8 Sorgenti rumorose particolari

Sono da ritenersi autorizzati in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Per lo svolgimento di tali servizi sarà cura dei soggetti gestori adottare accorgimenti finalizzati alla mitigazione del rumore emesso, compatibilmente con le esigenze di fattibilità tecnico economica per lo svolgimento del servizio.

Sono da ritenersi altresì, autorizzati in deroga, i rumori emessi dalle campane (o equivalenti), correlati allo svolgimento di funzioni religiose o allo scandire delle ore o parti di esse.

Art. 9 Emergenze, appalti annuali per manutenzioni strade e dei sottoservizi

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee elettriche, condotte fognature, acqua potabile, gas, linee telefoniche, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio nonché gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente disciplinare, fino alla eliminazione dell'emergenza stessa.

Gli enti preposti e/o le Società di gestione dei servizi di cui sopra possono intervenire in maniera diretta ovvero avvalersi di imprese appaltatrici.

Titolo 3 Controlli, provvedimenti e gestione segnalazioni

Capo 1 Controlli

Art. 10 Attività di controllo

Ai sensi della normativa sovraordinata vigente, l'attività di controllo in materia di tutela dall'inquinamento acustico è di competenza dell'Amministrazione comunale anche per il tramite della Polizia Municipale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e/o della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.

In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini da presentarsi utilizzando il modello di cui all'**Allegato 5**, dopo aver verificato la presenza del contenuto del documento di valutazione di impatto acustico e/o dopo aver svolto eventuali attività pre-istruttorie, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalla sorgente specifica.

Qualora l'accertamento dovesse rilevare una violazione alle disposizioni vigenti e, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le conseguenti sanzioni amministrative e/o l'emissione dei provvedimenti di cui al successivo capo 2.

Capo 2 Provvedimenti

Art. 11 Provvedimenti per attività rumorose permanenti

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 9, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative procederà, ferme restando le eventuali sanzioni, con l'emissione dei provvedimenti.

Nell'ordine:

1. Diffida

Il titolare dell'attività rumorosa sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e ad eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a trasmettere al Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei limiti fissati dalla normativa dovrà avvenire (entro i 60 giorni dalla notifica della diffida) con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- autocertificazione redatta dal titolare dell'attività di aver effettuato gli interventi necessari al rispetto dei limiti di legge
- relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La diffida ha valore anche di avvio procedimento ordinativo.

2. Ordinanza Dirigenziale

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre all'ulteriore applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dal presente disciplinare, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, può disporre, con apposita ordinanza, l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 12 Provvedimenti per attività rumorose temporanee

Qualora, per attività temporanee sia accertata la violazione dei valori limite di rumorosità stabiliti, l'Amministrazione provvederà ad emanare i seguenti provvedimenti, rispettivamente:

1. nel caso di attività temporanee per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga o per le quali tale autorizzazione sia stata negata, viene emessa ordinanza di sospensione dell'attività rumorosa fino all'ottenimento della autorizzazione in deroga;
2. nel caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'autorizzazione in deroga, si procederà:

- a. a diffidare il titolare dell'attività sanzionata dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti previsti dalla deroga;
- b. a revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. qualora, dopo la diffida, i livelli di rumorosità risultino ancora superiori a quanto autorizzato;

Art. 13 Ordinanza del Sindaco

È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti ricompresi nella competenza del Sindaco.

Art. 14 Provvedimenti sanzionatori

Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono sanzionate ai sensi della Legge n° 447 del 22/10/95.

Capo 3 Gestione segnalazioni di disturbo

Art. 15 Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati, devono rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico consegnando una nota sottoscritta avente tutti i contenuti dell'**Allegato 5**. Tali segnalazioni verranno gestite secondo la procedura riportata in **Allegato 6**.

Titolo 4 Allegati

Art. 16 Allegati

La modifica degli Allegati è sempre possibile con atto dirigenziale.

ALLEGATO 1
art. 3 commi 2, 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa e sottoscritta ai sensi D.P.R. 445/00

Dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI
Sportello Unico Attività Produttive
comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il _____

Residente in _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____

in qualità di:

titolare di ditta individuale

legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede legale nel Comune di _____

(____)

Via/P.zza _____ n° _____

P.I. _____

e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di _____

Ubicata in via/piazza _____

■ in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n° 227/2011, l'impresa cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI (Piccole e Medie Imprese);

- la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili;
- non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 in quanto trattasi (barrare la casella corrispondente):

<input type="checkbox"/>	di attività produttiva a bassa rumorosità rientrante nell'elenco di cui all'allegato B del D.P.R. n° 227/2011 diversa da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari;	Quadro A
<input type="checkbox"/>	di attività produttiva rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 1, D.P.R. n° 227/2011 ovvero ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che non utilizza impianti di diffusione sonora e/o presso la quale non si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;	

<input type="checkbox"/>	di attività produttiva rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell'art. 4, comma 1, D.P.R. n° 227/2011 ovvero ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che utilizza impianti di diffusione sonora e/o presso la quale si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ma le emissioni sonore derivanti da tale attività rientrano nei limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.);	Quadro B
<input type="checkbox"/>	di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n° 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti di zona secondo quanto previsto dal vigente P.C.C.A. e del D.P.C.M. 14/11/1997;	

Allega Copia fotostatica documento di identità in corso di validità

Data: _____

Firma: _____

Definizione Piccole e Medie Imprese (PMI).

Ministero delle attività produttive – Decreto 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Art. 2, comma1: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.”

ALLEGATO 2

AUTORIZZAZIONE IN MODALITA' SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI
LIMITI ACUSTICI PER EVENTI UBICATI NELLE AREE APPOSITAMENTE ADIBITE DAL P.C.C.A.

(art. 5)

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI

Settore Assetto del Territorio

P.zza del Popolo 1

50025 Montespertoli (Fi)

comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il _____

Residente in _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____

in qualità di (barrare una delle caselle):

privato cittadino legale rappresentante referente associazione altro _____

dell'Impresa/Associazione/altro _____

con sede legale nel Comune di _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____

e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000),
saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

presso l'Area del Parco Urbano del Capoluogo, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

nell'ambito della manifestazione/evento _____

DICHIARA

- **di conoscere il criteri generali e le condizioni riportate all'art. 5 del presente disciplinare e delle condizioni riportate al punto 4.2 dell'Allegato 4 del DPGR;**
- **di impegnarsi al rispetto dei citati criteri generali e condizioni e degli eventuali ulteriori atti che disciplinano le condizioni di uso dell'area specifica;**

DICHIARA, ALTRESI'

che saranno adottati gli accorgimenti tecnici e procedurali per contenere il disagio alla popolazione esposta al rumore, di seguito elencati:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Allega:

- documento di identità del richiedente;
- relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dall'art. 5;

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 3

AUTORIZZAZIONE CON MODALITA' NON SEMPLIFICATA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITA'
 TEMPORANEA
 (artt. 6, 7 comma 2)

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI

Settore Assetto del Territorio

P.zza del Popolo 1

50025 Montespertoli (Fi)

comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il _____

Residente in _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____

in qualità di (barrare una delle caselle):

privato cittadino legale rappresentante referente associazione altro

dell'impresa/associazione/altro _____

con legale nel Comune di _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____

e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____ / _____

in Loc. _____ via _____ n° _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

nell'ambito della seguente attività/evento/manifestazione

ALLEGA

la seguente Relazione tecnico descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

- a) l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c) per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- d) la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
- e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
- f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la Relazione è sottoscritta anche da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega documenti di identità del richiedente e del Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

Attestazione pagamento diritti ASL11;

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 4

AUTORIZZAZIONE IN MODALITA' SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI UBICATA IN AREE DIVERSE DA QUELLE APPOSITAMENTE PREVISTE DAL P.C.C.A.

(art. 7 comma 1)

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI

Settore Assetto del Territorio

P.zza del Popolo 1

50025 Montespertoli (Fi)

comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ (____) il _____

Residente in _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

n. recapito telefonico _____ fax _____ cell. _____

in qualità di (barrare una delle caselle):

privato cittadino legale rappresentante referente associazione altro

dell'impresa/associazione/altro _____

con legale nel Comune di _____ (____)

Via/P.zza _____ n° _____

e-mail _____ PEC _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in Loc. _____ via _____ n° _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

nell'ambito della attività/manifestazione/evento _____

DICHIARA

di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettarne limiti, orari e condizioni. In particolare (*barrare la casella di interesse*):

nel caso di Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo:

- orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria compresa tra le ore otto e le ore diciannove, con possibilità per il comune di ridurre tale fascia oraria distinguendo tra periodo invernale ed estivo;
- limiti: 70 dB(A); 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;
- durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi (i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici);

Nel caso di attività di durata superiore a cinque giorni lavorativi, alla presente domanda di autorizzazione devono essere allegati:

1. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
2. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;

nel caso di Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle appositamente individuate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo:

- orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro;
- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
 - o 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
 - o 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio;
- limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
 - o 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
 - o 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
- durata:
 - o se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici in numero massimo di giorni nel corso dell'anno pari a trenta nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque in aree di classe IV e venti giorni in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;
 - o se all'aperto ed organizzate da soggetti privati in numero massimo di giorni nel corso dell'anno pari a venti nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, quindici in aree di classe IV e dieci giorni in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;
 - o cinque giorni per attività al chiuso.

Concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi anche altre deroghe di cui all'articolo 16 comma 1 del DPGR, eventualmente rilasciate nella medesima area.

Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, alla presente domanda di autorizzazione devono essere allegati:

1. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
3. una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 5

ESPOSTO/SEGNALAZIONE PER INQUINAMENTO ACUSTICO

(artt. 10 comma 1 e 15)

all'URP del Comune di Montespertoli

P.zza del Popolo, 1

50025 Montespertoli (Fi)

(n. 2 copie oppure via PEC)

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore:

Esponente:

Cognome:		Nome:
Via:		Comune:
CAP:	Telefono:	Fax:

Tipologia dell'insediamento esposto al rumore ed eventuale presenza di "ricettori sensibili"(*) nelle vicinanze:

<input type="checkbox"/> abitazione privata singola	<input type="checkbox"/> gruppo di abitazioni private	<input type="checkbox"/> scuola
<input type="checkbox"/> condominio	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> altro:		

(*) ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.)

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte del disturbo

Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte del disturbo

Ragione sociale:

Sede Legale:

Legale Rappresentante dell'attività:

Cognome: Nome:

La sorgente è connessa ad attività:

<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> di servizi	<input type="checkbox"/> commerciale	<input type="checkbox"/> infrastruttura stradale
<input type="checkbox"/> artigianale	<input type="checkbox"/> infrastruttura ferroviaria	<input type="checkbox"/> professionale	<input type="checkbox"/> altro:

La sorgente di rumore è costituita da:			
<input type="checkbox"/> impianto produttivo	<input type="checkbox"/> impianto tecnologico	<input type="checkbox"/> macchina	<input type="checkbox"/> movimentazione di materiali
<input type="checkbox"/> transito di mezzi	<input type="checkbox"/> lavorazione manuale o con attrezzature portatili	<input type="checkbox"/> attività musicale	<input type="checkbox"/> altro

Breve descrizione della sorgente di rumore:

Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:		
<input type="checkbox"/> all'interno dello stesso edificio	<input type="checkbox"/> all'esterno	<input type="checkbox"/> altro:

La sorgente è:			
attiva in periodo:	<input type="checkbox"/> diurno	<input type="checkbox"/> notturno	<input type="checkbox"/> diurno e notturno
attiva in modo:	<input type="checkbox"/> continuo	<input type="checkbox"/> intermittente	<input type="checkbox"/> vario
produce rumore:	<input type="checkbox"/> costante	<input type="checkbox"/> ciclico	<input type="checkbox"/> variabile

In quale ora del giorno o della notte si verifica il disturbo?
--

In quali giorni della settimana si verifica il disturbo?
--

In quali mesi dell'anno si verifica il disturbo?
--

La durata complessiva del rumore nell'arco del periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) è:	
<input type="checkbox"/> inferiore a 15 minuti	<input type="checkbox"/> superiore a 15 minuti e inferiore a un'ora
<input type="checkbox"/> superiore a un'ora	<input type="checkbox"/> la sorgente è attiva solo in periodo notturno

NOTE:

SONO STATE INTERPELLATE ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE DALL'ESPONENTE? Se Sì, QUALI?
ARPAT - Dipartimento dell'Empolese
POLIZIA MUNICIPALE
AULS 11 - Empoli
Altri

Data

Firma

ALLEGATO 6

PROCEDURA GESTIONE ESPOSTI/SEGNALAZIONI

(art. 14)

0. Premessa

Il procedimento di seguito riportato, intende definire le modalità per la gestione degli esposti/segnalazioni presentate da cittadini a causa di presunti fenomeni di inquinamento acustico. Obiettivo di tale procedura è ristabilire la situazione di conformità delle emissioni rumorose entro i limiti fissati dalla legislazione in materia.

1. Presentazione della segnalazione/esposto

Per segnalare presunti fenomeni di inquinamento acustico è necessario presentare il modello riportato in **Allegato 5** debitamente compilato in ogni sua parte. L'esponente dovrà rendersi disponibile a collaborare con i soggetti istituzionali interessati nella gestione della segnalazione/esposto, anche permettendo l'accesso a luoghi di proprietà/possesso presso i quali potranno essere svolte campagne di misura.

2. Valutazione preventiva dell'esposto

l'Ufficio Ambiente del Comune, in base alla segnalazione di cui al punto 1, può chiedere un controllo preventivo alla Polizia locale mediante sopralluogo sull'area oggetto del problema, al fine di confermare la segnalazione ricevuta e di acquisire ogni altro elemento utile per i successivi atti del procedimento.

Tale fase risulta particolarmente opportuna nelle ipotesi in cui l'esposto venga presentato da un solo cittadino, al fine di verificare se, oltre al cittadino che presenta l'esposto, esistano altri cittadini o gruppi di persone che, potenzialmente o effettivamente, siano disturbati dalle emissioni rumorose. Qualora dal sopralluogo della Polizia emerga che il disturbo interessa esclusivamente una singola persona, l'Ufficio istruttore procede alla verifica della documentazione esistente agli atti. In riferimento alla fonte di rumore, potrà consigliare al soggetto disturbato di ricorrere alla tutela di natura civilistica, di cui all'art. 844 cod. civ., che regola, tra le altre, le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.

Nel caso che la causa del disagio sia legata anche agli orari della sorgente rumorosa, ed in particolare dall'eventuale mancato rispetto di questi da parte delle manifestazioni temporanea, viene chiesta apposita attività di controllo alla Polizia Municipale. L'intervento di questa, può costituire un deterrente importante per comportamenti scorretti altrimenti difficilmente arginabili, ad esempio gli schiamazzi al di fuori dei locali, che possono costituire violazioni alle norme vigenti (disturbo della quiete pubblica), ma per i quali non è necessario effettuare "misurazioni".

La Polizia Municipale provvederà ad informare l'Ufficio Ambiente circa l'esito delle attività svolte. Il citato Ufficio potrà procedere conducendo ulteriori valutazioni che tengano di conto dei seguenti aspetti:

- la "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc .);

- la vicinanza con la sorgente di rumore;
- il periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
- la numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente;

3. Avvio del procedimento di verifica dei livelli di rumorosità – Adeguamento volontario

Qualora l'intervento della Polizia non abbia prodotto gli esiti l'Ufficio competente, dopo aver controllato la presenza di documentazione idonea in materia di impatto acustico presentata dall'attività presumibilmente disturbante, avvia il procedimento nei confronti della stessa (di seguito, parte disturbante), invitandola a verificare, autonomamente, i livelli di rumorosità degli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissando il termine di quindici/trenta giorni per riferire in merito all'esito dei rilievi effettuati, con le seguenti modalità:

a) trasmettendo al Comune una relazione tecnica, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che attesti il rispetto di tutti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

ovvero,

b) depositando al Comune un piano di bonifica acustica, redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante le modalità operative e le opere atte ad eliminare la fonte del disturbo, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento.

Nel caso descritto dalla lettera b), la parte disturbante, entro il termine stabilito dal Comune, tenendo conto della tempistica d'intervento, dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

4. Richiesta di accertamenti fonometrici ad A.R.P.A.T.

nei casi in cui

- l'intervento autonomo della parte disturbante non porti alla soluzione del problema (ad esempio, vengano presentati ulteriori esposti)
- il soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo non provveda all'adeguamento volontario di cui al punto 3)

l'Ufficio competente chiederà ad A.R.P.A.T. l'esecuzione di accertamenti di competenza, trasmettendo tutta la documentazione inerente il caso in esame e le informazioni necessarie all'esecuzione degli eventuali rilievi strumentali. L'esito degli accertamenti A.R.P.A.T. sarà trasmesso al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

5. Proseguimento del procedimento da parte del Comune

Nel caso in cui le verifiche eseguite dall'A.R.P.A.T. accertino il rispetto dei limiti, l'Ufficio competente disporrà l'archiviazione del procedimento, informandone i terzi interessati. In caso contrario, ossia nell'ipotesi di

superamento dei livelli rumorosità, lo stesso Ufficio, tenuto conto della causa dell'inquinamento acustico, e degli esiti dell'accertamento eseguito dall'A.R.P.A.T., mediante opportuni provvedimenti (diffida, ordinanza, ecc.), inibirà l'utilizzo della sorgente sonora fonte del disturbo, ovvero ne consentirà l'utilizzo temporaneo, fatto salvo l'obbligo di presentare entro 15 giorni un piano di bonifica teso ad individuare le modalità atte ad eliminare la fonte del disturbo, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con specifica indicazione della tempistica d'intervento. Entro il termine stabilito, la parte disturbante dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con la quale si dichiara raggiunto il rispetto dei limiti di rumorosità.